



Comune di  
**Monterotondo**

Provincia di Roma

Deliberazione di Consiglio Comunale

**Sessione**

Atto n. 28 del 09/06/2011

Originale

**convocazione**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

**L'anno duemilaundici il giorno nove del mese di Giugno alle ore 10.00 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale, in seguito a determinazione del Presidente e previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di legge, come da referto del messo comunale. Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti ed assenti al momento della votazione i signori appresso indicati:**

**PRESENTE**

Alessandri Mauro	Sindaco	SI
Beccaceci Mauro	Consigliere	SI
Belli Mario	Consigliere	SI
Biagetti Maurizio	Consigliere	SI
Cavalli Rosalba	Consigliere	NO
Cefalini Pasquale	Consigliere	NO
Cenciarelli Giuseppe	Consigliere	SI
Conti Ubaldo	Consigliere	NO
Cursi Claudio	Consigliere	NO
D'Angelo Donato	Consigliere	NO
Di Andrea Marco	Consigliere	SI
Di Domenicantonio Gregorio	Consigliere	SI
Di Nicola Alessandro	Consigliere	SI
Di Ventura Dante	Consigliere	SI
Federici Fabio	Consigliere	SI
Felici Claudio	Consigliere	SI
Galassetti Tullio	Consigliere	SI
Giarratana Dario	Consigliere	SI
Lonati Fabrizio	Consigliere	SI
Marcoaldi Anselmo	Consigliere	SI
Mastroddi Mauro	Consigliere	SI
Mura Francesco	Consigliere	NO
Prestigio Ignazio	Consigliere	SI
Raimondi Maurizio	Consigliere	NO
Ruggeri Ruggero	Consigliere	NO
Salvatori Roberto	Consigliere	SI
Seidita Mario	Consigliere	SI
Siciliano Emanuele	Consigliere	NO
Terenzi Antonio	Consigliere	NO
Tocci Leone	Consigliere	NO
Valenti Marianna	Consigliere	SI

**PRESENTI n.20**

**ASSENTI n.11**

**Presiede il Sig. Seidita Mario nella qualità di Presidente.**

**Assiste il Segretario Generale Mauro Di Rocco, incaricato della redazione del verbale.**

**Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare, il Presidente dichiara aperta l'adunanza.**

## **OGGETTO:REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

Il Presidente al termine degli interventi, come riportati nell'allegato "C", pone in votazione la proposta deliberativa in oggetto:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 9.06.2006, veniva istituita la tariffa relativa alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani, più comunemente denominata T.I.A (Tariffa Igiene Ambientale), introdotta dall'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 in sostituzione del precedente regime di prelievo denominato TA.R.S.U., nonché approvato il relativo " Regolamento per l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani";

**Dato atto** che il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti e la relativa riscossione della Tariffa, è stato gestito dalla Nuova Era S.p.a. fino al 30.11.2008, che successivamente, con provvedimento straordinario, l'Amministrazione Comunale ha formalmente riassunto la titolarità del servizio, ai sensi dell'art. 23 del D Lgs. N. 22/97, a seguito di intervenuta procedura fallimentare della Nuova Era S.p.a;

**Atteso** che con deliberazione del Consiglio Comunale n.24 del 17.03.2009 si rendeva necessario procedere alla modifica ed approvazione di un nuovo " *Regolamento per l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani* " ;

**Considerato** che la sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 22.07.2009 ha sancito, in termini inequivoci, la natura tributaria della T.I.A (cosiddetta T.I.A. 1), affermando quindi la inapplicabilità dell'IVA sul prelievo. La natura tributaria della T.I.A., ribadita da due diverse ordinanze nn. 300 del 16.11.2009 e 64 del 22.02.2010, dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 8310/2010, 8313/2010 e dell'ordinanza n. 14903/2010, nonché dal parere n. 65 dell'11.11.2010 espresso dalla Corte dei Conti Sezione Piemonte, le quali chiariscono le diverse problematiche sorte a seguito della suddetta sentenza di Corte Costituzionale e sulle diverse tipologie di prelievo applicabile per la gestione del servizio rifiuti urbani. Non ultima, anche l'Agenzia delle Entrate ha confermato la natura tributaria della TIA e la conseguente inapplicabilità dell'IVA nell'interpello prot. 954-52944 del 25.07.2010;

**Atteso** che la titolarità dell'entrata tariffaria, in ragione della natura tributaria di quest'ultima, è del Comune, in quanto il potere impositivo costituisce una funzione fondamentale e irrinunciabile dell'ente pubblico;

**Tenuto conto** che per i comuni nei quali era già stata istituita la Tariffa Igiene Ambientale (TIA 1) in via sperimentale ai sensi dell'art. 49, comma 1bis e 16 del D.Lgs 5 febbraio 1997, n.22 e nei quali era già stato adottato il relativo Regolamento, conservano sostanzialmente la loro validità e possono essere adattati all'evoluzione interpretativa della normativa vigente;

#### **Dato atto:**

- che ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15.12.1997, n.446, nel tema di riordino della disciplina dei tributi locali, è stato attribuito ai Comuni il potere di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie nonché l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva, da adottare con proprio atto deliberativo entro e non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione ;

- che ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della legge 448/2001, è previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, le tariffe dei servizi pubblici nonché i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata per l'approvazione del Bilancio di Previsione e che i regolamenti relativi alle entrate, purchè approvati entro il suddetto termine ed abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

**Ritenuto** pertanto, al fine di procedere all'aggiornamento del Regolamento per recepire gli effetti della natura tributaria della T.I.A., di adottare un nuovo "*Regolamento per l'applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani*";

**Atteso** che la competenza di adozione dei Regolamenti Comunali spetta al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, lettera f) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**Visto**

il Decreto del Ministero dell'Interno del 22/03/2011 che differisce al 30/6/2011 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l'anno 2011;

il D. Lgs.n. 267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

lo Statuto dell'Ente deliberazione C.C. n.95/2008;

il D. Lgs, n,446/1997 s.m.i.;

La legge 27.07.200, n.212 , recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Il parere della Commissione Consiliare Bilancio espresso nella seduta del 14.04.2011 verbale n. 55

Il parere della Commissione Speciale Statuto e Regolamenti Comunali espresso nella seduta del 30/05/2011 verbale n. 28;

i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, che forma parte integrante della presente con l'allegato distinto alla lettera A);

Con n. 17 voti favorevoli e n. 03 contrari (Belli, Di Andrea, Federici );

**DELIBERA**

di approvare ed adottare, per i motivi di cui in narrativa:

- il nuovo "*Regolamento per l'applicazione della Tariffa del Servizio di gestione dei rifiuti urbani*" (T.I.A. 1) formato di n. 32 articoli , che forma parte integrante della presente con l'allegato distinto alla lettera B)
- di dare atto che l'efficacia del nuovo Regolamento decorrerà dall'1.01.2011;

## **Servizio Tributi e Imposte Comunali**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Allegato "A"**  
DELIBERAZIONE di Consiglio Comunale n. 28  
del 09/06/2011 avente per oggetto:

---

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.**

---

#### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

*espresso dal responsabile del Servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267:*

- non si riscontrano aspetti correlati alla regolarità tecnica  
 FAVOREVOLE  
 NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Data\_\_05/05/2011\_\_

Il Dirigente del Dipartimento  
Risorse Finanziarie ed Economiche  
Dr.ssa Laura Felici

---

---

#### **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

*espresso dal responsabile di ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.L.vo 18.8.2000 n. 267:*

- FAVOREVOLE  
 FAVOREVOLE, trattandosi di spesa già precedentemente impegnata;  
 FAVOREVOLE, con riserva di attestare la copertura finanziaria sul provvedimento di impegno di spesa che sarà adottato dal responsabile del servizio interessato;  
 NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate  
 non si esprime il parere in quanto la proposta non comporta impegni di spesa né diminuzione di entrata.

Data 05/05/2011\_\_\_\_

Il Dirigente del Dipartimento  
Dr.ssa Laura Felici

---

Allegato "C"



Comune di  
**Monterotondo**

Provincia di Roma

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 9.6.2011*

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione della Tariffa.
- Art. 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- Art. 4 - Presupposto della Tariffa e soggetti passivi.
- Art. 5 - Modalità per l'applicazione della Tariffa.
- Art. 6 - Determinazione della Tariffa.
- Art. 7 - Articolazione della Tariffa.

## UTENZE DOMESTICHE

- Art. 8 - Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze domestiche.
- Art. 9 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche.
- Art. 10 - Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche.
- Art. 11 - Esclusioni.
- Art. 12 - Agevolazioni – Raccolta Differenziata – Principi
- Art. 13 - Riduzioni della Tariffa e Agevolazioni.

## UTENZE NON DOMESTICHE

- Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 15 - Determinazione della superficie per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche.
- Art. 16 - Calcolo della tariffa per utenze non domestiche
- Art. 17 - Tariffa giornaliera di smaltimento.
- Art. 18 - Esclusioni.
- Art. 19 - Principi inerenti alle agevolazioni e alle riduzioni.
- Art. 20 - Agevolazioni – Raccolta differenziata – Principi
- Art. 21 - Riduzioni della Tariffa.
- Art. 22 - Esenzioni e Agevolazioni.

- Art. 23 - Decorrenza delle esenzioni e delle agevolazioni.
- Art. 24 - Adempimento a carico degli utenti.
- Art. 25 - Riscossione.
- Art. 26 - Rimborsi.
- Art. 27 - Importi minimi per accertamenti e rimborsi.
- Art. 28 - Attività di controllo, accertamento e recupero.
- Art. 29 - Penalità.
- Art. 30 - Norme di rinvio.
- Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali.
- Art. 32 - Entrata in vigore.

**Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare conferita dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'adozione, l'applicazione, la riscossione volontaria e coattiva della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili, prevista dall'art. 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22 e dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158.
2. Il presente Regolamento disciplina la Tariffa Igiene Ambientale così come sancito a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 238 in data 22.07.2009 (cosiddetta **T.I.A.1**) e come deciso dalle sentenze di Corte di Cassazione n. 17526/2007 – n. 4895/2006 e n. 5297/2009 e da ultimo dalle pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con le sentenze n. 8310/2010 e dell'ordinanza n. 14903/2010 nonché dal parere n. 65 dell'11.11.2010 espresso dalla Corte dei Conti Sezione Piemonte, **i quali decretano la natura tributaria della TIA1.**
3. Il presente Regolamento determina le classificazioni delle categorie, dei locali e delle aree in base alla loro teorica capacità di produzione dei rifiuti e stabilisce le condizioni, le modalità e gli obblighi connessi all'applicazione ed alla riscossione della tariffa di cui al comma 1 del presente articolo.

## **Art. 2 - Istituzione della Tariffa**

1. La tariffa è istituita per la copertura di tutti i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati effettuato in regime di privativa nel territorio del Comune di Monterotondo, in ottemperanza alle disposizioni contenute al comma 2 dell'art. 49 del decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e determinata in base alla tariffa di riferimento di cui all'art. 2 del Decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive variazioni ed integrazioni.
2. La tariffa è applicata con decorrenza **dall'1.01.2011**, già istituita in via sperimentale dall'1.01.2006 ai sensi del D.Lgs. n. 22/97 art. 49, comma 1bis e 16.
3. E' fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive variazioni ed integrazioni. Tale tributo verrà riscosso con le stesse modalità della tariffa ed il soggetto gestore sarà tenuto a riversare il gettito relativo all'Amministrazione Provinciale nei termini e condizioni e tempo stabiliti dal suddetto Ente.
4. Tutte le modifiche o integrazioni normative che venissero apportate in materia di gestione dei rifiuti urbani e con riflessi sull'applicazione della tariffa, si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento Comunale, purchè abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile la loro applicazione senza bisogno di una delibera di recepimento.

## **Articolo 3 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani**

1. La gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, nonché lo spazzamento ed il lavaggio delle citate aree, ed è disciplinata dalle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni,

oltre che dal presente regolamento comunale conformemente al decreto di cui all'art. 21, comma 2 del predetto decreto.

2. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati effettuata in regime di privativa è estesa a tutto il territorio comunale. Se la distanza dal più vicino punto di raccolta eccede i **1000 metri**, la quota fissa della tariffa è dovuta nella misura intera, mentre la quota variabile variabile è dovuta nella misura ridotta di cui al successivo articolo 18, comma 1, numero 1, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti per causa di forza maggiore o per agitazioni sindacali o sciopero o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa. Qualora il mancato svolgimento del servizio determini una situazione di incombente pericolo di danno alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria e debitamente comunicata al soggetto gestore, l'utente ha facoltà di provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto della legge, avendo diritto alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio stesso.

#### **Art. 4 - Presupposto della Tariffa e soggetti passivi**

1. La Tariffa è dovuta per intero da chiunque occupi, detenga oppure conduca, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte ad uso privato, esistenti nel territorio comunale, non costituenti pertinenza o accessorio dei locali medesimi ai sensi degli art. 11, comma 3 e art. 18, comma 11, lett. c e d;
2. L'obbligazione per il pagamento della Tariffa e per la denuncia sussiste, con vincolo di solidarietà, tra i componenti del nucleo familiare e/o conviventi e, comunque, tra coloro che utilizzano in comune i locali e le aree stesse. Per nucleo familiare si intende l'insieme di tutti coloro che sono residenti e/o occupanti di fatto nella stessa abitazione anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti.
3. Per i locali ad uso abitativo, locati o ceduti in comodato d'uso per periodi pari od inferiori all'anno, la Tariffa è dovuta dal proprietario del locale stesso.
4. Per le abitazioni tenute a disposizione, la Tariffa è dovuta da colui che tiene a disposizione l'abitazione ed è applicata sulla base del numero dei potenziali occupanti determinato dal successivo articolo 9.
5. Per le abitazioni coloniche e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la Tariffa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta di rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o al fabbricato.
6. La Tariffa è altresì dovuta da chiunque occupi oppure detenga temporaneamente locali e/o aree scoperte pubbliche, di uso pubblico o gravate da servitù di pubblico passaggio così come previsto dal successivo articolo 17.
7. Sono esclusi dalla tariffa i locali e/o le aree comuni del Condominio di cui all'art. 1117 del Codice Civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.
8. Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, ferma restando, nei confronti di questi ultimi, la responsabilità

solidale, nei casi di inadempienza del soggetto che gestisce i servizi comuni, rispetto a tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

9. Per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile degli obblighi e del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, fermo restando che, per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, questi ultimi rimangono responsabili dei relativi obblighi e del versamento della Tariffa dovuta.
10. Per i locali destinati ad attività alberghiera o forme analoghe (residence, affittacamere e simili) la Tariffa per l'utenza non domestica è dovuta da chi gestisce l'attività.
11. La conduzione, l'occupazione o la detenzione dei locali, ai fini della decorrenza della contribuzione T.I.A., si presume con la semplice presenza di uno soltanto dei servizi di rete, anche se intestato a nominativo diverso dal denunciante, fermo restando che:
  - a. L'occupazione di locali per un'utenza domestica, si presume effettuata, senza possibilità di prova contraria, fin dalla data di stipula del contratto di locazione o altro tipo di contratto (compravendita, comodato d'uso) ovvero se antecedente, dalla data di richiesta della residenza anagrafica;
  - b. L'occupazione di locali e/o aree per un'utenza non domestica, si presume effettuata quando risulti il rilascio di concessione, autorizzazione ovvero sia stata presentata denuncia di inizio di attività nei locali ed aree medesimi.

#### **Art. 5 - Modalità per l'applicazione della Tariffa**

1. La Tariffa è corrisposta in base alle tariffe di riferimento, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale ed è dovuta limitatamente al periodo nel quale perdura l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali di cui all'art. 4.
2. L'applicazione della Tariffa decorre dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione, l'occupazione e/o la detenzione.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione, dell'occupazione o detenzione, dà diritto all'abbuono o rimborso della Tariffa, a decorrere dal primo giorno del bimestre successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia di cessazione sia presentata nei termini di cui al successivo art. 24. Negli altri casi, l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di cessazione. E' fatto obbligo ed onere agli eredi di effettuare la dichiarazione di cessazione dell'utenza o della semplice variazione dei nominativi.
4. In caso di omessa denuncia di cessazione, nel termine di cui al successivo art. 24, la Tariffa non è dovuta per le annualità successive:
  - se l'utente dimostri, salvo prova contraria, di non aver continuato l'occupazione e/o la detenzione dei locali e delle aree oltre la data indicata;
  - ovvero se venga accertato che la Tariffa sia stata assolta a seguito di denuncia dall'utente subentrante.
5. La variazione nel corso dell'anno, di qualsiasi elemento che influisca sulla

determinazione della Tariffa, esclusi i presupposti per l'attribuzione delle esenzioni o agevolazioni di cui al successivo art. 19, e la rettifica di superficie per errata dichiarazione del contribuente, di cui al successivo art. 24, comporta il recupero, l'abbuono o il rimborso della differenza di tariffa dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento, a condizione che la relativa denuncia sia presentata nei termini di cui all'art.21 Negli altri casi l'abbuono o il rimborso decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la denuncia di variazione.

### **Art. 6 – Determinazione della Tariffa**

1. La Tariffa viene stabilita, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per ogni singola categoria d'utenza, con deliberazione dell'organo comunale competente da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione ed avrà validità annuale. In caso di mancata adozione della deliberazione la Tariffa in vigore si intenderà confermata anche per l'anno successivo.
2. Ai sensi del punto 3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/1999, la Tariffa si compone di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio, e di una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito ed alla entità dei costi di gestione.
3. La Tariffa è applicata dall'anno successivo a quello della sua determinazione, salvo eventuale proroga del termine di approvazione delle tariffe stabilita da apposita norma di legge.

### **Art. 7 - Articolazione della Tariffa**

1. La Tariffa è articolata per fasce di "utenze domestiche" e "utenze non domestiche".
2. I costi da coprire in applicazione della Tariffa sono ripartiti tra le categorie delle utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche di cui all'art. 49, comma 10, del Decreto Lgs. 5 febbraio 1997, n.22.

## **UTENZE DOMESTICHE**

### **Art. 8 - Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze domestiche**

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto dei muri divisorii interni.
2. Sono soggette alla tariffa le superfici di tutti i locali e/o aree scoperte, con le eccezioni di cui al successivo art. 11. Relativamente ai locali si precisa che per le utenze domestiche, oltre alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli

accessori (ad esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitti, bagni, scale, soppalchi con altezza minima 1,90 metri lineari) così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (ad esempio: cantine, box, autorimesse, lavanderie, stenditoi, posto auto coperti).

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato, per difetto o per eccesso, se la frazione della superficie medesima risulti rispettivamente pari o inferiore ovvero superiore a 0,50 metri quadrati.
4. In ogni caso, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, la superficie di riferimento non può essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al D.P.R. 23.03.1998, n.138. Con le modalità indicate nell'art. 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n.311, il Comune procede alla modifica d'ufficio delle superfici delle unità immobiliari censite in catasto e già denunciate ed avvia, per quelle non censite, le procedure previste nel medesimo articolo.

### **Art. 9 - Determinazione del numero degli occupanti**

1. Per il calcolo della Tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato come segue:
  - a. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri anagrafici al quale si aggiungeranno eventuali occupanti di fatto. Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo;
  - b. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune non utilizzate per la residenza anagrafica, ma tenute a disposizione, ai fini dell'applicazione della solaparte fissa della tariffa, si farà riferimento ad un numero di occupanti convenzionale, così come stabilito dalla successiva lettera c., a condizione che la stessa abitazione non sia abitata di fatto.
  - c. Per le utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune o nel territorio dello Stato, il numero degli occupanti è stabilito convenzionalmente, così come di seguito riportato:
    - 1 occupante se la superficie totale dei locali è uguale o inferiore a mq. 35;
    - 2 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa tra mq. 36 e mq. 50;
    - 3 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa tra mq. 51 e mq. 70;
    - 4 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa tra mq. 71 e mq. 90;
    - 5 occupanti se la superficie totale dei locali è compresa tra mq. 91 e mq. 110;
    - 6 occupanti se la superficie totale dei locali è superiore a mq. 110.
  - d. Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del precedente comma 1, lettere a) e b), sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo. Qualora risulti che il soggetto dimori stabilmente in casa di riposo o in istituto di cura e l'abitazione di provenienza sia tenuta a disposizione ed in essa non risiedano o dimorino altri soggetti, a detta abitazione si applica la tariffa prevista per le utenze intestate a soggetti non residenti sulla base dell'art.9, comma 1, lettera b) con

l'applicazione della riduzione prevista sulla parte variabile della tariffa, come da art. 13, comma 1, lettera b.

Tale agevolazione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione al soggetto gestore con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato il ricovero, a condizione che la relativa richiesta sia presentata nei termini di cui al successivo art. 24, fermo restando che, negli altri casi, gli effetti decorreranno dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è presentata la richiesta.

#### SCHEMA NUMERO OCCUPANTI

#### **RESIDENTI**

Abitazione principale + pertinenze (dove si ha la residenza)	Nucleo familiare + eventuali occupanti di fatto
Abitazione princ. + pertinenze + altra pertinenza presso indirizzo diverso da residenza anagrafica	Nucleo familiare + eventuali occupanti di fatto in entrambi gli immobili
Abitazione a disposizione + pertinenza in luogo diverso dalla residenza (casa a disposizione)	n. occupanti in base alla griglia x mq anche per la pertinenza + riduzione per l'abitazione (t.variabile 100%)
Denuncia tardiva x casa a disposizione	Dall'inizio dell'occupazione in base alla griglia X mq

#### **NON RESIDENTI**

Sola pertinenza	n.1 occupante
Abitazione a disposizione + pertinenza	n. occupanti in base alla griglia x mq
Denuncia tardiva x casa a disposizione	n. occupanti in base alla griglia x mq

- e. Per le utenze domestiche intestate a soggetti non residenti nel Comune, costituite unicamente da garage, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, il numero degli occupanti è pari ad **1**.
- f. Le utenze domestiche intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garage, cantine o locali accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione.
- g. L'attività di bed & breakfast è assimilata all'utenza domestica. I componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento ai dati anagrafici ed alla potenzialità ricettiva, nel limite massimo di 6 componenti e per il periodo massimo di dieci mesi. Per i restanti 2 mesi si tiene conto del solo nucleo familiare residente. I dati relativi alla potenzialità ricettiva sono dedotti dalla denuncia di inizio di attività.
- h. La variazione del numero dei componenti ha effetto:
- Per le utenze dei residenti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si è verificato l'evento;
  - Per le utenze dei non residenti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui risulta modificata la superficie dell'immobile.

## **Art. 10 – Calcolo della Tariffa per le utenze domestiche**

1. La Tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli abitanti, determinato ai sensi dell'articolo 11, ed alla superficie dei locali occupati o detenuti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al DPR n.158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

## **Art. 11 - Esclusioni**

1. Sono esclusi i sottoelencati locali e le aree che non possono produrre rifiuti che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati:
  - Solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa urbanistica, ovvero con altezza media inferiore a metri lineari 1,90;
  - Locali ed ambienti, limitatamente alla parte di superficie con altezza inferiore a metri lineari 1,90;
2. Fabbricati di fatto inabitabili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;  
Il contribuente è tenuto a presentare formale dichiarazione circa la condizione di inabitabilità dei fabbricati entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, o in caso di ristrutturazione, entro 60 giorni dall'inizio dei lavori. In caso di omessa dichiarazione nei termini stabiliti, i benefici di cui al presente articolo decorreranno dal bimestre successivo alla presentazione della dichiarazione.  
Non saranno ritenute ammissibili, in alcun caso, le richieste formulate con finalità di applicazione retroattiva.  
E' fatto obbligo al contribuente di segnalare al gestore, entro 60 giorni dalla rimessa in pristino dei fabbricati, il decadere delle condizioni che hanno determinato la sospensione dell'assoggettamento a tariffa. Qualora non fosse prodotta alcuna comunicazione di ripristino del fabbricato, l'esclusione di cui al comma presente si intenderà decaduta al termine del 3° anno successivo al rilascio della concessione.
3. Sono altresì esclusi dall'applicazione della Tariffa:
  - Le aree scoperte pertinenziali ed accessorie ad uso domestico di cui all'art. 4, comma 1;
  - Le aree comuni del condominio di cui all'art.4, comma 4;

## **Art. 12 - Agevolazioni – Raccolta Differenziata - Principi**

### UTENZE DOMESTICHE

1. Il Comune può annualmente stabilire, in relazione alla propria politica ambientale, incentivi e/o agevolazioni rivolti alle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato, nell'ambito di apposito servizio di raccolta.
2. Ove il provvedimento di cui al comma precedente preveda una riduzione tariffaria questa sarà applicabile sulla parte variabile della Tariffa, in percentuale non superiore al 30%.
3. Il provvedimento di definizione delle agevolazioni di cui al presente articolo dovrà contenere l'indicazione del quantitativo minimo annuo da conferire alla raccolta differenziata.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo, qualora consistano in riduzioni tariffarie, previa presentazione di richiesta adeguatamente documentata con attestazione di effettivo conferimento rilasciata dalla stazione ecologica di raccolta, saranno oggetto di specifica agevolazione nell'anno successivo.

## **Articolo 13 - Riduzioni della Tariffa e Agevolazioni**

1. Per la determinazione della parte variabile della Tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

### UTENZE DOMESTICHE

a. utenze il cui punto di accesso alla pubblica via sia posto a distanza superiore a <b>metri 1000</b> dal più vicino punto di raccolta dei rifiuti	60%
b. utenze intestate a soggetti ricoverati stabilmente in case di cura o di riposo, a condizione che in tale abitazione non risiedano o dimorino, a qualunque titolo, altri soggetti	100%
c. utenze che dimostrino di effettuare la pratica del Compostaggio dei rifiuti organici prodotti presso le utenze medesime, utilizzando apposite attrezzature consegnate dal gestore del servizio e posizionate nei pressi delle utenze stesse. Il soggetto gestore ha la facoltà di effettuare appositi sopralluoghi al fine di verificare l'effettiva produzione ed il relativo utilizzo del compost.	20%
d. utenze con abitazioni diverse dalla principale tenute a disposizione da residenti nel Comune, non abitate di fatto	100%
e. utenze intestate a soggetti non residenti nel Comune o nel territorio dello Stato, dichiarate non occupate di fatto e non cedute a terzi in comodato o in locazione	100%
f. unità immobiliari a destinazione abitativa prive di mobili, arredi, chiuse, inutilizzate e prive di allacciamento a tutti i servizi a rete.	100%
g. utenze intestate a soggetti facenti parte di corpi militari e di Pubblica Sicurezza (Forze Armate, Carabinieri, etc.) per le quali è previsto dalle disposizioni ministeriali l'obbligo di dimora presso la caserma assegnataria (fuori Comune di residenza) e dietro presentazione di apposita certificazione rilasciata dal Corpo di appartenenza e dimostrante l'effettiva	20%

dimora del richiedente. Nel caso in cui sia uno solo dei componenti il nucleo familiare ad avere la dimora fuori dal Comune di residenza, si procederà ad escludere solo <b>1 occupante</b> senza applicazione di riduzione della tariffa.	
h. parti abitative, locali ed aree di costruzioni rurali occupate da imprenditori agricoli a titolo principale, o da coltivatori diretti, la cui posizione lavorativa risulti attiva e fonte principale del reddito .	30%

2. E' riconosciuta un' ulteriore forma di Agevolazione tariffaria:

- o Riduzione tariffaria in misura del **50%** - utenze domestiche con nuclei familiari composti esclusivamente da anziani ultrasettantacinquenni soli o con coniuge oppure con la presenza, tra gli occupanti di cui al precedente art.9 comma 1, lettera a) di un soggetto portatore di grave disabilità certificata (legge 104/1992) o di un soggetto con invalidità al 100%, purchè in tutti i casi, l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato sulla base dei dati reddituali dell'intero nucleo familiare dell'anno precedente, evidenzi un valore non superiore al "minimo vitale" ovvero importo annuo della pensione integrata INPS (467,42 x 13 mensilità = 6.076,46 per l'anno 2011) da rivalutare annualmente.
  - o Riduzione tariffarie in misura del **50%** per Case famiglia e Comunità finalizzate al recupero di persone diversamente abili, tossicodipendenti, etc., purchè legalmente riconosciute;
- a. Il Comune, inoltre, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali ha la facoltà di prevedere, previa adozione da parte della Giunta Comunale di apposito atto deliberativo, un ulteriore forma di agevolazione a favore di particolari categorie di utenti residenti che versino in condizione di disagio sociale ed economico, indicati con apposita relazione da parte dei servizi sociali, mediante un contributo per il pagamento della tariffa, facendosi carico del relativo onere, nei limiti di un apposito fondo stanziato in bilancio.
- b. Il contributo è assegnato con riferimento all'indicatore ISEE, nei seguenti limiti:
- esenzione dal pagamento della TIA per i nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a 5.000 euro;
  - contributo pari al 50% della TIA per i nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra 5.001 e non superiore a 7.500 euro;
  - contributo pari al 30% della TIA per i nuclei familiari con indicatore ISEE compreso tra 7.501 e non superiore a 9.000.
4. Per ottenere i benefici previsti dai commi precedenti i soggetti interessati devono presentare al Comune specifica e motivata domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno per il quale la tariffa è dovuta. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- attestazione ISEE,
  - dichiarazione sostitutiva unica,
  - ricevuta di avvenuto pagamento per l'anno precedente (per i soggetti non esentati).
4. Il soggetto interessato deve denunciare al Comune il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'intervento agevolativo; l'intervento decade con effetto dalla data definita nella comunicazione o da quella eventualmente accertata d'ufficio in caso di denuncia omessa o infedele.

## UTENZE NON DOMESTICHE

### Art. 14 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Ai fini dell'applicazione della Tariffa, i locali e/o le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie definite dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 sulla base dell'attività risultante dal Certificato di Iscrizione alla C.C.I.A.A., nell'atto di autorizzazione o di inizio di attività. Il soggetto gestore del servizio non è tenuto a comunicare l'avvenuta variazione di categoria dovuta a modifiche di legge, regolamentari o per effetto di quanto previsto al successivo comma 3. In ogni caso il soggetto gestore della Tariffa ha la facoltà di variare la categoria di appartenenza del contribuente a seguito di verifica sull'effettiva attività svolta dallo stesso, indipendentemente da quanto risultante negli atti camerali.
2. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/99, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione dei rifiuti.
3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche, La Giunta Comunale può individuare, nelle categorie previste dal Decreto n. 158/1999, delle sottocategorie, in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti.
4. La tariffa applicabile per uno stesso contribuente può essere diversa a seconda della destinazione effettiva d'uso dei locali, a condizione che i locali dove si svolgono le diverse attività siano oggettivamente individuate.

### Art. 15 - Determinazione della superficie per il calcolo della Tariffa delle utenze non domestiche

1. La superficie di riferimento per il calcolo della tariffa delle utenze non domestiche è misurata come segue:
  - a. Per i locali, sul filo interno dei muri perimetrali, con esclusione delle superfici occupate da macchinari stabili. *Non è in alcun caso esentabile la superficie occupata da elementi di arredo, seppure contenenti impianti tecnici di vendita, scaffalature, arredi in muratura*.
  - b. Per le aree scoperte operative utilizzate ai fini dell'attività, sul perimetro interno delle aree stesse, al netto della superficie di eventuali locali che vi insistono.
2. Nella determinazione della superficie ai fini dell'applicazione della **parte variabile** della Tariffa non si tiene conto delle superfici nelle quali, per specifiche caratteristiche strutturali e per la destinazione, si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
3. Per le attività di seguito elencate, esclusivamente nel caso in cui risulti difficile determinare la superficie di locali e/o aree scoperte in cui avviene contestualmente produzione di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non assimilati agli urbani, di cui al precedente comma 2, si applica una riduzione della superficie limitatamente alla **parte variabile** della tariffa nelle percentuali di seguito indicate:

<b>ATTIVITA'</b>	<b>PERCENTUALE DI RIDUZIONE</b>
Attività commerciali con produz. rifiuti origine animale	30%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine meccaniche	50%
Autofficine elettrauto	40%
Distributori di carburante	40%
Falegnamerie	40%
Fonderie	90%
Galvanotecnica e trattamento metalli	90%
Laboratori litotipografici	40%
Laboratori odontotecnici	30%
Laboratori vetri e specchi	40%
Lavanderie	40%
Marmisti	80%
Studi Medici e Professionali	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	30%

4. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della parte variabile della tariffa devono dimostrare al gestore del servizio che nelle superfici interessate si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati a quelli urbani, presentando la documentazione sottoindicata:
  - a. Contratto a mezzo ditta autorizzata dall'organo competente indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti;
  - b. Documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento;
  - c. Planimetrie dettagliate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione.
5. Per le attività economiche e/o professionali svolte all'interno di locali relativi ad utenze domestiche, la superficie va commisurata a quella esclusivamente utilizzata per lo svolgimento dell'attività medesima.
6. Per la determinazione della superficie di riferimento si applicano le disposizioni riportate nei commi 2,3 e 4 del precedente articolo 9.

### **Art. 16 - Calcolo della Tariffa per utenze non domestiche**

1. La Tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una variabile.
2. La quota fissa è calcolata prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, stabilito contestualmente alla determinazione della Tariffa, secondo quanto previsto dal punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. n. 158/1999, in modo da assicurare la gradualità degli adeguamenti della tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49, del D.Lgs. n.22/1997. La quota fissa è dovuta sull'intera superficie produttiva dei locali e/o aree scoperte produttive, in quanto tale quota va a finanziare quelle attività non connesse alla produzione dei rifiuti, quali lo spazzamento delle strade, l'igienizzazione, la pulizia dei cassonetti, le spese di amministrazione.
3. La quota variabile è calcolata sulla base delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Fino a quando non siano messi a punto e resi

operativi sistemi di misurazione delle quantità dei rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento, per singola tipologia di attività, la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1) al DPR 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della Tariffa, come disposto dal comma 10, dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/97. Laddove vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e che comportano l'obbligo da parte del contribuente di conferire tali rifiuti in

4. maniera diversa si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2 del presente Regolamento.

### **Art. 17 - Tariffa giornaliera di smaltimento**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti da chiunque occupi o detenga temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ad aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la Tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è calcolata in base alla Tariffa annuale, rapportata a giorno, applicabile alla categoria corrispondente, determinata ai sensi dell'articolo 15, maggiorata di un importo percentuale del 70% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito ed è commisurata ai metri quadrati di superficie occupata.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della Tariffa, da effettuare su apposito bollettino di pagamento predisposto dal soggetto gestore, contestualmente al canone di occupazione temporanea (COSAP).
4. Gli Uffici Comunali che rilasciano titolo all'utilizzazione di locali od aree pubbliche, di uso pubblico, od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, hanno l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Servizio Tributi che provvederà sulla base della comunicazione, all'emissione dell'avviso ed al relativo incasso.

### **Art. 18 - Esclusioni**

4. Sono esclusi dall'applicazione della Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti che per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati. Presentano tali caratteristiche:
5. Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
6. Solai, sottotetti non costituenti superficie utile lorda ai sensi della vigente normativa urbanistica, ovvero con altezza media inferiore a metri lineari 1,90;
7. Locali ed ambienti, limitatamente alla parte di superficie con altezza inferiore a metri lineari 1,90;
8. Forni per la panificazione, forni per la verniciatura di autoveicoli, cabine di verniciatura in genere;

9. Superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservate ai soli praticanti. Sono invece soggetti a Tariffa i locali e le aree riservate ad attività diversa da quella sportiva (spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro, etc.) sono soggetti a tariffa;
10. Fabbricati di fatto inabitabili o in ristrutturazione, purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e limitatamente al periodo durante il quale sussistano le particolari condizioni;  
Il contribuente è tenuto a presentare formale dichiarazione circa la condizione di inabitabilità dei fabbricati entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento, o in caso di ristrutturazione, entro 60 giorni dall'inizio dei lavori. In caso di omessa dichiarazione nei termini stabiliti, i benefici di cui al presente articolo decorreranno dal bimestre successivo alla presentazione della dichiarazione.  
Non saranno ritenute ammissibili, in alcun caso, le richieste formulate con finalità di applicazione retroattiva.  
E' fatto obbligo al contribuente di segnalare al gestore, entro 60 giorni dalla rimessa in pristino dei fabbricati, il decadere delle condizioni che hanno determinato la sospensione dell'assoggettamento a tariffa. Qualora non fosse prodotta alcuna comunicazione di ripristino del fabbricato, l'esclusione di cui al comma presente si intenderà decaduta al termine del 3° anno successivo al rilascio della concessione.
11. Sono altresì esclusi dall'applicazione della Tariffa:
- a.** I locali esclusivamente adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto pubblico riconosciuto dallo Stato Italiano, limitatamente alle zone utilizzate per lo svolgimento del culto stesso, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri del culto;
  - b.** Conventi, seminari e simili, per la parte adibita all'uso istituzionale, esclusi in ogni caso i locali e le aree destinate ad attività diverse;
  - c.** Le superficie dei locali e delle aree adibiti esclusivamente all'esercizio di impresa agricola, come da iscrizione C.C.I.A.A., insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. All'attività agricola sono equiparate le attività di allevamento e florovivaistica, comprese le serre a terra. Sono, invece, assoggettabili a tariffa le parti abitative delle costruzioni rurali, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo;
  - d.** Le aree scoperte pertinenziali ed accessorie, ad eccezione delle aree operative di utenze;
  - e.** Le aree scoperte adibite a verde, parcheggi al servizio di dipendenti e dei clienti;
  - f.** Esclusivamente per la parte variabile della Tariffa ,i locali e/o aree catastalmente circoscritti o di quelle parti di essi la cui superficie sia esattamente determinabile, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi sulla base delle norme vigenti;
12. Sono esclusi dalla Tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato Esteri.
13. La sussistenza dei presupposti di esclusione di cui al presente articolo deve essere indicata nella denuncia originaria o di variazione e deve essere direttamente rilevabile in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

## **Art. 19 - Principi inerenti alle agevolazioni e alle riduzioni**

1. In applicazione del principio di cui all'art. 7 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, attuativo del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22, art. 49, l'Ente Locale individua, in sede di approvazione del Piano Economico e Finanziario, gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di produzione dei rifiuti tenuto conto dell'incremento naturale della loro produzione, da porsi a base della modulazione della Tariffa.
2. Al raggiungimento di tali obiettivi, singoli o collettivi, è legata l'applicazione della percentuale di riduzione della parte variabile della Tariffa individuata per ogni anno dal Comune in sede di approvazione della medesima, sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche e, all'interno di esse, anche differenziatamente per categorie di utenti. Il mancato raggiungimento degli obiettivi e delle economie ad essi connesse viene conguagliato nell'esercizio finanziario successivo.

## **Art. 20 - Agevolazioni – Raccolta Differenziata - Principi**

### UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della Tariffa, è applicata la riduzione tariffaria di cui al comma seguente, a condizione che il produttore dimostri di aver avviato a recupero determinate quantità di rifiuti ed esibisca attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero oltre che adeguata planimetria con l'indicazione dei luoghi dove vengono prodotti i rifiuti non conferiti nel ciclo urbano.
2. La percentuale di riduzione, stabilita annualmente dall'organo comunale competente in relazione alla politica ambientale adottata, sarà rapportata alla quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero ed alla quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente, applicato per l'anno di competenza alla categoria di appartenenza.
3. La riduzione si applica sulla tariffa annualmente dovuta, mediante specifica agevolazione da concedersi nell'anno successivo e previa presentazione, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, della documentazione attestante l'effettivo conferimento al recupero.

## **Articolo 21 - Riduzioni della Tariffa**

1. Per la determinazione della parte variabile della Tariffa sono applicate le seguenti riduzioni:

### UTENZE NON DOMESTICHE

a. locali di fatto inutilizzati e chiusi, privi di mobili, arredi, attrezzature senza alcuna attività produttiva o di vendita.	100%
--	------

<p>b. locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale e/o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da concessione e/o autorizzazione amministrativa, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività, potrà comunque essere presa in considerazione la dichiarazione, attestante le giornate di apertura annuale, a condizione che nel corso dell'anno l'uso non si protragga per periodi complessivamente superiori a 183 giorni, del titolare all'atto dell'iscrizione, e, per gli utenti già a ruolo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'atto della ricezione dell'avviso di pagamento. La dichiarazione dovrà essere rinnovata annualmente, entro il 20 gennaio, a pena di decadenza dei benefici concessi. Non rientrano in tale tipologia gli esercenti dei mercati settimanali in quanto occupanti suolo pubblico.</p>	<p>35%</p>
<p>c. utenze che, con appositi impianti interni all'azienda, provvedano al riutilizzo di scarti di produzione nello stesso ciclo produttivo, riducendo di fatto la produzione dei rifiuti fino ad un massimo del 50% (riciclo-recupero) .</p>	<p>35%</p>
<p>d. utenze che dimostrino al soggetto gestore del servizio di aver avviato a recupero i rifiuti assimilati presso soggetti terzi. La domanda di ammissione alla riduzione della tariffa dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo e dovrà essere integrata con la seguente documentazione: contratto di servizio, copia dei formulari utilizzati per il trasporto dei rifiuti, certificazioni comprovanti le effettive quantità dei rifiuti avviati al recupero, rilasciate dal soggetto che ha effettuato quest'ultimo o copia del M.U.D. relativo all'anno di riferimento. La mancata produzione dei suddetti documenti comporterà l'inammissibilità della domanda di riduzione. Il conferimento presso la Stazione Ecologica da parte delle utenze non domestiche dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti è il medesimo di quello previsto per il recupero presso terzi. In tal caso la concessione delle agevolazioni è limitata ad alcune tipologie di rifiuto ed, in particolare: carta e cartone, materiali ferrosi, vetro, lattine, bottiglie e cassette in plastica, imballaggi in cartone non riducibili in volume ed i dimensioni tali da non poter essere introdotti negli appositi cassonetti stradali per la raccolta, imballaggi in plastica e legno, rifiuti organici.</p>	<p>Per locali con superficie fino a 500mq <b>30%</b></p> <p>Per locali con superficie oltre 500mq <b>40%</b></p>
<p>e. utenze di attività commerciali per le quali sia stato riconosciuto lo status di "botteghe storiche e/o esercizi tradizionali" sulla base del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale in data 14.06.2009, atto n. 63</p>	<p>30%</p>
<p>f. utenze ubicate all'interno del perimetro relativo al "centro storico" come definito nella delibera del Consiglio Comunale n. 214 del 15.07.1983 escluse quelle di cui al punto e) e le categorie 11 e 12</p>	<p>15%</p>
<p>g. utenze che in adesione a programmi di raccolta differenziata ed in accordo con il soggetto gestore assicurano, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, spazi dedicati alla raccolta differenziata di materiali di rifiuto urbani e assimilati da avviare a recupero, possono ottenere una riduzione della tariffa variabile. La riduzione è commisurata alla complessità dell'attività che l'utente è in grado di assicurare, allo spazio messo a disposizione del servizio, alla tipologia dei materiali ed alle modalità operative della loro raccolta.</p>	<p>20%</p>
<p>h. utenze relative a locali adibiti ad attività agrituristica, ai sensi dell'art.22 della Legge Regionale 2 novembre 2006, n.14 nelle quali venga esercitata a tutti gli effetti attività agricola possono usufruire di una riduzione</p>	<p>20%</p>
<p>i. Riduzione tariffarie per Case famiglia, Convivenze e Comunità finalizzate al recupero di persone diversamente abili, tossicodipendenti, etc., purchè legalmente riconosciute;</p>	<p>50%</p>

3. Le riduzioni di cui al comma 1 saranno concesse su domanda degli interessati,

debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette e, qualora accettate, avranno validità dal bimestre successivo alla presentazione della domanda.

4. Le riduzioni previste dal presente articolo, sommate fra loro non possono dar luogo ad una agevolazione superiore al 60% della sola parte variabile della Tariffa.

### **Art. 22 - Esenzioni e Agevolazioni**

1. Sono esenti dall'applicazione della Tariffa:
  - I locali o le aree dove vengono esercitate le attività istituzionali come le sedi, gli uffici ed i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, inoltre strade, piazze, vie ed aree comunali, purchè non utilizzate per scopi commerciali; od altre attività non aventi scopo di lucro oppure promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale con espressa previsione da individuarsi in atti deliberativi;
  - I locali e le aree adibiti a sede e/o ricovero di mezzi di organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale di cui alla legge 11 agosto 1991, n.266 ed alla legge regionale 28 giugno 1993, n.29 ;

### **Art. 23 - Decorrenza delle esenzioni e delle agevolazioni**

1. Le riduzioni, esenzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 13 e 21 hanno effetto:
  - a. per le denunce originarie, dalla decorrenza dell'obbligazione, quale definita nell'art.5, comma 2 del presente Regolamento;
  - b. per le denunce di variazione, dall'anno in corso. Le domande pervenute oltre l'anno in corso verranno prese in considerazione per l'annualità successiva;
  - c. la domanda deve essere ripresentata per ciascun anno in quanto gli elementi che ne determinano la sua accettazione possono variare.
2. Non costituisce denuncia di variazione la sola comunicazione/denuncia relativa alla sussistenza, anche per l'anno successivo rispetto a quello di effettuazione della denuncia originaria, dei presupposti per il beneficio della riduzione o agevolazione, la quale dovrà pertanto essere corredata, per ogni anno, dalla imprescindibile relativa documentazione probatoria, pena la non ammissibilità della comunicazione/denuncia.
3. Nel caso di presentazione della comunicazione/denuncia di cui al comma 2 oltre il termine indicato nello stesso, L'Amministrazione Comunale provvederà alla relativa fatturazione secondo gli importi ordinari previsti per l'anno di riferimento. Resta ferma la possibilità per il soggetto in possesso dei requisiti ai fini della riduzione o dell'agevolazione, che abbia tardivamente presentato istanza a conferma di quanto originariamente denunciato, di ottenere il relativo rimborso pro-quota. Gli effetti decorreranno a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione della comunicazione/denuncia di conferma dei requisiti. Il rimborso potrà essere effettuato mediante decurtazione del relativo importo sulla fatturazione dell'anno successivo, o con rimborso diretto in caso di denuncia cancellazione da parte del soggetto stesso intervenuta nello stesso anno di presentazione tardiva dell'istanza di cui al precedente comma 2.

### **Art. 24 - Adempimenti a carico degli utenti**

1. I soggetti nei confronti dei quali si applica la Tariffa, come indicato nell'art.4 del presente regolamento, sono obbligati a produrre entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, conduzione o detenzione dei locali o delle aree situati nel territorio del Comune, apposita denuncia originaria, da redigersi su appositi modelli predisposti dall'Amministrazione Comunale , contenente tutti gli elementi necessari per la determinazione e l'applicazione della Tariffa.
2. La denuncia potrà essere presentata direttamente allo sportello del soggetto gestore o spedita per raccomandata o mediante posta elettronica certificata.
3. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, e nel caso di spedizione si considera presentata nel giorno indicato sul timbro postale o di protocollo per la posta certificata. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e gli elementi per la determinazione e l'applicazione della Tariffa rimangano invariati.
4. E' facoltà del gestore, al fine di integrare la denuncia presentata, richiedere all'utente dati, informazioni, planimetrie, certificazioni etc...
5. Ogni variazione relativa ai locali e/o aree od altri elementi, compresa la variazione del numero dei residenti, determinatasi a seguito di nascite, decessi, emigrazioni o immigrazioni, che comporti una diversa determinazione della Tariffa o che, comunque influisca sulla sua applicazione e riscossione, deve essere denunciata, nelle medesime forme di cui al precedente comma 1, entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata la variazione. Anche nel caso in cui il contribuente produca una nuova dichiarazione relativa ai metri quadrati occupati, in contrasto con la precedente dichiarazione o con la documentazione posseduta dall'ufficio, questi dovrà necessariamente produrre una nuova planimetria dell'immobile soggetto a tassazione. Solo nel caso in cui, tale differenza, fosse imputabile ad errore del contribuente, la variazione apportata avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. E' fatta salva la facoltà del gestore di verificare quanto dichiarato, ed eventualmente di procedere al recupero, secondo le modalità previste dalla legge.
6. Nel caso di cessazione dell'utenza, i soggetti di cui all'art.4 sono tenuti a presentare al soggetto gestore del servizio, denuncia su apposito modello, entro 60 giorni dalla data dell'evento.
7. Le denunce di cui ai precedenti commi dovranno essere sottoscritte e presentate da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale e dovranno contenere:
  - a. PER LE UTENZE DOMESTICHE:
    - Dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
    - Numero degli occupanti dell'abitazione e, se non residenti nel Comune, anche i dati identificativi;
    - Ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati, eventuali dati catastali;
    - Data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o cessazione;
    - Generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
    - Atto di proprietà , di locazione o di comodato d'uso.
  - b. PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- Dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- Dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione etc, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA e sede legale);
- Attività svolta;
- Ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree scoperte denunciate ed eventuali dati catastali;
- Data inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o cessazione;
- Generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore.

### **Art. 25 - Riscossione**

1. La riscossione volontaria è effettuata direttamente dal gestore del servizio mediante emissione di avviso di pagamento ovvero tramite ruolo affidato al Concessionario del servizio riscossione, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La riscossione coattiva è effettuata di norma tramite ruolo ai sensi del medesimo decreto n. 602/1973, può essere effettuata mediante procedimento ingiuntivo.
2. Il documento per la riscossione è spedito al domicilio del titolare dell'utenza (residenza o domicilio fiscale) o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzia di recapito autorizzata.
3. L'ammontare annuo della Tariffa è riscosso in un massimo di 6 rate.
4. Qualora non prevista, o prevista in un numero di rate insufficiente, su richiesta dell'utente è ammessa una diversa rateizzazione del pagamento dell'avviso. Il Funzionario Responsabile del Servizio valuta la richiesta può concordare con l'utente le modalità ed i tempi di dilazione. La richiesta deve essere formulata dall'utente entro il primo termine di scadenza del pagamento della fattura stessa. In difetto di richiesta entro tale termine, il gestore non sarà tenuto, di norma, a concordare alcuna rateizzazione. Non è consentita alcuna rateizzazione per importi inferiori a 80 euro.

### **Art. 26 - Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate, e non dovute, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 90 giorni dalla data di versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il soggetto gestore provvede ad effettuare il rimborso con effetto a partire dal terzo mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.
3. Alle somme rimborsate verranno applicati gli interessi, nella misura stabilita dalla legge, ma solo nel caso in cui il rimborso derivi da errore non imputabile all'utente, a partire dal giorno della domanda così come disposto dall'art. 2033 del codice civile.

### **Art. 27 - Importi minimi per accertamenti e rimborsi**

1. Non si fa luogo all'accertamento o al rimborso della Tariffa qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, risulti di importo inferiore a 12 euro.

### **Art. 28 - Attività di Controllo, Accertamento e Recupero**

1. Il gestore del servizio svolge tutte le attività necessarie ad individuare i soggetti obbligati al pagamento della Tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
2. Al fine dell'attività di controllo ed accertamento, il gestore può:
  - a. Richiedere copia di planimetrie atte ad accertare le superfici occupate;
  - b. Richiedere l'esibizione di documenti atti ad accertare la decorrenza di utilizzo del Servizio;
  - c. Richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia dei conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale invito a comparire presso i propri uffici;
  - d. Accedere alle banche dati in possesso del Comune.
3. L'utente è tenuto a produrre documenti, fornire notizie ed eventualmente a comparire, entro 30 giorni dalla richiesta. Il gestore, decorso il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso, ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile.
4. Il gestore del servizio provvede, nei termini di prescrizione stabiliti dalla legge, a porre in essere le procedure di recupero della tariffa o della maggiore tariffa dovuta, con contestuale applicazione degli interessi moratori al tasso legale vigente, nonché delle penalità di cui al successivo articolo 27 per i periodi cui si riferiscono le violazioni.
5. In caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al precedente comma 3 nel termine concesso e non attivata dal soggetto gestore la procedura di cui al comma 4, il personale incaricato dal gestore, munito di autorizzazione e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, può accedere agli immobili oggetto della tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o segreto militare in cui l'accesso è sostituito dalle dichiarazioni del responsabile del relativo organismo in base alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 art. 46 e art. 47.
6. L'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione della Tariffa a nuovi utenti o la modifica della Tariffa applicata, viene comunicato agli interessati.

### **Art. 29 - Penalità**

1. In caso di omessa denuncia, per l'anno in corso, il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 100% della Tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno

subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non può essere inferiore a 100 euro.

2. In caso di infedele denuncia, il gestore del servizio provvede ad applicare una penale del 50% della maggiore Tariffa dovuta a titolo di risarcimento del danno subito per la mancata riscossione nei termini previsti, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione. In ogni caso l'ammontare minimo della penale non può essere inferiore a 50 euro.
3. In caso di denuncia tardiva, presentata oltre i termini indicati nel precedente articolo 22, ma comunque entro e non oltre 90 giorni, si applica la penale del 12,50% della tariffa dovuta, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione.
4. Qualora il gestore provveda all'accertamento a norma dell'art. 25 e l'utente provveda su semplice richiesta del gestore alla compilazione e presentazione della denuncia prevista dall'articolo 22, la penali di cui al comma 1 è ridotta del 20%.
5. In caso di omesso o parziale pagamento o di pagamento effettuato oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza del sollecito di pagamento, il gestore provvede al recupero del credito applicando una maggiorazione dell'importo dovuto nella misura del 30%, oltre le spese di notifica dell'atto di riscossione e gli interessi legali dalla scadenza del pagamento.
6. In caso di inottemperanza alle richieste di cui all'articolo 25, comma 2, si applica una penale di 100 euro

### **Art. 30 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 e nel D.P.R. 27.04.1999, n.158 e successive modificazioni ed integrazioni, al Regolamento Comunale dei servizi per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 31 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Le situazioni denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa (TIA 1).

### **Art. 32 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento che consta di n. 32 articoli, entra in vigore dalla data di sua approvazione, ma avrà efficacia dal 1° gennaio 2011. Da tale data cesseranno di avere

efficacia le norme previste ed approvate nella Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 17.03.2009.

2. L'attività di accertamento e la riscossione di tale tariffa, i cui presupposti si siano verificati entro il 31.12.2010 continuano ad essere effettuati dall'Amministrazione Comunale ed ad avere efficacia sulla base del precedente Regolamento.

## **Punto n. 2 all'O.d.G. – Regolamento per l'applicazione della Tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.**

### **DISCUSSIONE**

**SINDACO ALESSANDRI.** Dovevamo procedere alla modifica del regolamento TIA perché abbiamo dovuto recepire una sentenza della Corte Costituzionale del 2009, che fa riferimento e sancisce la natura tributaria della tariffa, quindi si definisce come non applicabile l'Iva al 10% sulla medesima. Abbiamo delle innovazioni sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche, che velocemente ricapitolero all'Assemblea. Innanzitutto l'inapplicabilità dell'Iva, come avevo detto nell'introduzione, comporta una riduzione del 10% dell'importo e quindi è nei fatti un beneficio per l'utenza, al di là del fatto che sia motivato da una sentenza della Corte Costituzionale.

**Alle ore 10,06 entra il Consigliere Di Ventura.**

**SINDACO ALESSANDRI.** Ci sono, tra tutte, riduzioni del 20% della tariffa per coloro che provvedono all'effettiva produzione ed utilizzo dei *compost*. Ci sono riduzioni della tariffa per gli appartenenti a corpi militari e di pubblica sicurezza, che per questo hanno obbligo di dimora presso la caserma assegnataria fuori dal Comune di residenza. Ci sono riduzioni per particolari categorie di utenti che vivono condizioni di disagio sociale ed economico. Era già prevista una riduzione per gli ultrasettantacinquenni, soli o con coniuge, aventi complessivamente un reddito minimo e con il presente regolamento invece si prevede, conseguente ad un atto di indirizzo della Giunta comunale, la possibilità di agevolare con esenzione e riduzione della tariffa, altre categorie disagiate, sempre chiaramente a seguito della apposita relazione dei servizi sociali. Tutto questo si va ad aggiungere per le utenze domestiche e non domestiche alla riduzione dello scorso anno rispetto all'anno precedente, sulla quale comunque continuiamo ad assestarci. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, anche in questo caso ci sono delle variazioni: si elimina il concetto di operatività delle aree esterne. Ci sono agevolazioni a seguito anche del recepimento di un indirizzo espresso dal Consiglio comunale tramite O.d.G. promosso dai gruppi di maggioranza di status di bottega storica, e allo stesso tempo di utenze non domestiche ricomprese nel perimetro del centro storico. C'è una riduzione per le attività che eseguono il recupero nel ciclo produttivo dei materiali prodotti dalle lavorazioni. Esclusione dalla tariffa variabile dei locali di fatto inutilizzati, senza alcuna attività di vendita. Riduzione della tariffa variabile per le attività che risultino operanti per un periodo di giorni inferiore a quelli della metà dell'anno.

**Alle ore 10,09 entra il Consigliere Di Andrea.**

**SINDACO ALESSANDRI.** Un aggravio della tariffa giornaliera di smaltimento sui mercati settimanali. Sono assoggettati a tariffa i locali per attività diversa da quella sportiva e quindi aree che non riguardano esattamente quella, spogliatoi, aree di ristoro, gli uffici. Esclusione della tariffa per le aree scoperte a verde, per i parcheggi di clienti e dipendenti. Un'ulteriore riduzione della tariffa per chi dimostra e accerta di aver avviato a recupero rifiuti speciali che sono assimilabili agli urbani. Di nuovo una riduzione della tariffa variabile per programmi di raccolta differenziata e tutta un'altra serie di riduzioni, delle quali quelle che ho esemplificato e ricordato sono le più eclatanti e le più essenziali e caratterizzano l'atto che propongo in approvazione al Consiglio comunale.

**Alle ore 10,10 entra il Consigliere Marcoaldi.**

Il Presidente, preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, pone in votazione, per appello nominale, la proposta di deliberazione in oggetto.

### **VOTAZIONE**

Risultano presenti n. 20 componenti su 30 Consiglieri comunali, oltre al Sindaco, assegnati e in carica al Comune, di cui votanti n. 20 ed astenuti nessuno, votazione eseguita per appello nominale.

**Voti favorevoli n. 17** (Alessandri, Beccaceci, Biagetti, Cenciarelli, Di Domenicantonio, Di Nicola, Di Ventura, Felici, Galassetti, Giarratana, Lonati, Marcoaldi, Mastroddi, Prestigio, Salvatori, Seidita, Valenti)

**Voti contrari n. 3** (Belli, Di Andrea, Federici)

***Astenuti nessuno***

**Il Consiglio comunale approva la deliberazione in oggetto.**